

(N. 2343-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1952 (V. Stampato N. 2653)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 MAGGIO 1952

Presentata il 28 maggio 1952

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di reperire nuove entrate per far fronte ad alcune spese di carattere indifferibile ha portato a ritoccare il regime fiscale degli olii di semi.

Tale settore infatti aveva una buona suscettibilità di sopportare un aumento di onere tributario, anzi tale aumento era stato ripetutamente richiesto dagli olivicoltori italiani per cercare di alleviare la crisi dell'olio di oliva.

Allo scopo è stato emanato il decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, di cui si chiede la conversione in legge, con il quale viene aumentata

l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli olii di semi, portandola a lire 6.500 il quintale.

Considerando che tale aumento porterà una maggiore entrata per l'Erario di circa un miliardo e che contribuirà ad una maggiore perequazione tra i prezzi degli olii di semi e quelli degli olii di oliva, la vostra Commissione vi invita a convertire in legge il decreto in esame.

TAFURI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi.